



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

DIRITTO ALLO STUDIO E IMPATTO DELL'ATTIVITÀ DI CURA SULL'ISTRUZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE DEI GIOVANI

20 gennaio 2020

Chiara Brescianini
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Attenzione!

Povert  ed esclusione sociale

Le adozioni


Disturbi alimentari

Maltrattamenti e abusi

Disturbi della condotta

Le fobie scolari

Ansia, malessere, depressione...



Tante certificazioni per diverse patologie





Tante complessità...



...un mare di bisogni

La normativa regionale



Le linee attuative Legge Regionale 28 marzo 2014, n. 2 - Delibera Num. 858 del 16 giugno 2017

La scuola

Punto 5) IL RICONOSCIMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL CAREGIVER FAMILIARE NELLA RETE DI ASSISTENZA

- *Laddove i servizi territoriali vengano a conoscenza di situazioni di particolare fragilità procedono a una valutazione specifica del caso e attivano eventuali interventi di supporto - es. giovani caregiver che, per l'impegno di cura che si trovano a sostenere, possono avere difficoltà a livello scolastico e di vita sociale. A tal fine, possono anche essere promossi raccordi con le scuole per sostenere lo studente che abbia un ruolo di caregiver familiare attraverso la personalizzazione del piano di studi elaborato dal consiglio di classe (L.53/2003 art.2 co.1)*

Punto 8 IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE

- *Nel caso di giovani caregiver che frequentano le scuole, le istituzioni scolastiche potranno valutare la possibilità di valorizzare lo status di caregiver ai sensi della normativa vigente in materia di crediti formativi.*

Misure a sostegno dei caregiver - Delibera Num. 2318 del 22 novembre 2019

Punto 8 - Predisposizione di accordi quadro relativi al supporto dei giovani caregiver in ambito scolastico ed universitario

- “[...] *ma si ritiene indispensabile addivenire, nel corso del 2020, alla predisposizione di accordi quadro con l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Atenei regionali, che tengano conto delle specifiche difficoltà di questi studenti e prevedano strumenti specifici per il loro superamento.*”



Norme di riferimento per la scuola



Legge 53/2003 - art. 2

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

“a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e **sono assicurate a tutti pari opportunità** di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;”

Legge 107/2015 - art. 1 c. 7

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

“prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali **attraverso percorsi individualizzati e personalizzati** anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014”

- **Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012:** *“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali”*
- **PRINCIPIO DI PERSONALIZZAZIONE** → **la scuola tiene conto delle specificità di ciascuno studente nella proposta didattica e nella valutazione**
- **Individuazione di un bisogno specifico e personalizzazione anche con piano didattico personalizzato** → competenza del Consiglio di Classe, anche in considerazione del fatto che ogni situazione è diversa e la risposta della scuola deve essere personalizzata.

Circolare Ministeriale “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno” n. 1143 del 17 maggio 2018

*Anche la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e i successivi decreti legislativi rafforzano ulteriormente l'autonomia scolastica "(...) **per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo ,, nonché il riconoscimento e la valorizzazione dei talenti di ognuno.** Tale finalità costituisce l'obiettivo principale del sistema scuola del nostro Paese. Nello svolgimento di questa funzione, le istituzioni scolastiche possono avvalersi di tutti gli strumenti di pianificazione strategica previsti dalla normativa, sia a livello di scuola che di singola classe. Detti strumenti sono di supporto alle scelte didattiche, educative ed organizzative per la definizione e concretizzazione di curricula verticali che possano essere percorsi da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle caratteristiche personali. Si tratta di "cucire un vestito su misura per ciascuno" con attenzione e cura, per cui le forme di flessibilità dell'autonomia scolastica costituiscono la "cassetta degli attrezzi" per promuovere ..(...) il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione,,*

Circolare Ministeriale “L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno” n. 1143 del 17 maggio 2018

*È necessario riavviare un confronto professionale che superi la tendenza a distinguere in categorie le specificità di ognuno, con il rischio di attuare la personalizzazione prevalentemente mediante l'utilizzo di strumenti burocratici e di mero adempimento per **sviluppare, invece, proposte che tengano conto della complessità, della eterogeneità e delle opportunità formative delle classi***

*La finalità è quella di **promuovere il "fare scuola di qualità per tutti"**. Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli interventi e progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni delle classi, quanto pensare alla classe, come una realtà composta in cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento, funzionali al successo formativo di tutti*

Circolare Ministeriale “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno” n. 1143 del 17 maggio 2018

*I docenti e i dirigenti che contribuiscono a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva, vanno oltre le etichette e, senza la necessità di avere alcuna classificazione "con BES" o di **redigere Piani Didattici Personalizzati, riconoscono e valorizzano le diverse normalità**, per individuare, informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a favorire l'apprendimento e l'educazione di ogni alunno loro affidato. In questa dimensione la soluzione al problema di un alunno non è formalizzarne l'esistenza, ma trovare le soluzioni adatte affinché l'ostacolo sia superato.*



Cosa fare per aiutare gli studenti nelle
scuole impegnati come caregiver?



RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLO STUDENTE A SCUOLA IMPEGNATO COME CAREGIVER

Flessibilità della frequenza scolastica

- l'art. 14 del D.P.R. 122/2009 disciplina in modo puntuale la necessità della frequenza del monte ore necessario ai fini della validità dell'anno scolastico (3/4)
- è compito del Collegio dei Docenti deliberare le eventuali deroghe

Attenzione a non entrare in competenza che la legge assegna ad un organo collegiale!

Analogamente a quanto fatto per gli studenti atleti di alto livello, il MIUR potrebbe esprimersi considerando una precisa tipologia di assenze per assistenza (es. accompagnamento a visita medica, con rilascio di attestato di presenza), ma **in assenza di una casistica è necessario demandare alle deliberazioni del Collegio dei Docenti**

IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE (punto 8 delle Linee attuative)

- **La cura di un familiare è un compito di realtà** e un **giovane caregiver** sviluppa e **dimostra competenze sociali e civiche** che possono trovare una forma di riconoscimento
- Possibile **inserimento dell'attestazione rilasciata dall'AUSL a supporto della documentazione di cui si avvale il Consiglio di Classe per l'individuazione del livello di padronanza di questa competenza.**
- **FORNIRE INDICAZIONI ALLE SCUOLE CHIARE E PRECISE** da veicolare allo studente impegnato come caregiver per documentare l'azione

IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI (punto 8 delle Linee attuative)

- Il credito formativo, che è parte del più generale credito scolastico, **può essere attribuito sulla base di competenze acquisite all'esterno della scuola, coerenti con i contenuti tematici propri dell'indirizzo frequentato**. Il Decreto Ministeriale n. 49/2000 indica quali sono le esperienze:
 - attività culturali, artistiche, ricreative,
 - di formazione professionale, di lavoro
 - attività attinenti all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport.
- **Criterio di valutazione delle suddette esperienze** (DPR n. 323/98) → queste **devono essere coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato**. Tale coerenza può essere riscontrata nell'omogeneità tra i contenuti del corso di studio e i contenuti tematici dell'attività svolta.

IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI (punto 8 delle Linee attuative)

Quali organi sono preposti alla valutazione dei crediti formativi?

La valutazione è di competenza:

- 1. del Consiglio di Classe per i candidati interni;**
- 2. della commissione d'esame per i candidati esterni.**

I consigli di classe, nel valutare i crediti formativi, devono attenersi ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti, oltre a quelli generali sopra illustrati, in modo da assicurare omogeneità valutativa tra i diversi Consigli di Classe della medesima scuola, e agli obiettivi formativi ed educativi caratterizzanti l'indirizzo di studi.

La Commissione esaminatrice deve attenersi anch'essa ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti per i candidati interni (oltre a quelli generali sopra illustrati) e agli obiettivi formativi ed educativi caratterizzanti l'indirizzo di studi.

In conclusione...

La normativa vigente consente il riconoscimento dell'attività di aiuto ad un familiare anche nel percorso scolastico di un giovane caregiver purché, come le Linee guida regionali già prevedono all'art. 8 punto 1, vi sia un'attestazione da parte dell'AUSL.

Grazie per l'attenzione